

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI, SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD ALTRI SOGGETTI DIVERSI

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 23.12.2017 n 89)

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., per attività che abbiano caratteristiche e rilevanza per il territorio del Comune di Terre Roveresche con specifico riferimento agli ambiti (l'elenco è descrittivo):

- Assistenza e sicurezza sociale;
- Attività sportive;
- Attività in ambito giovanile;
- Attività ricreative e del tempo libero;
- Cultura ed informazione;
- Attività scolastiche ed educative;
- Tutela dei valori ambientali;
- Attività di volontariato e/o di Assistenza agli indigenti;
- Iniziative di impegno civile e protezione civile;
- Attività di orientamento, lavoro, formazione ed istruzione;
- Diritti umani, civili, e dell'infanzia;
- Educazione civica e legalità;
- Cittadinanza europea;
- Animazione, valorizzazione e promozione territoriale.

2. E' fatta salva la competenza della Giunta Comunale di interventi di carattere straordinario anche in attività/ambiti non elencati al precedente comma 1.

ART. 2 - FINALITA'

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa dell'Unione Europea, dalle leggi nazionali e regionali di settore, dallo Statuto del Comune di Terre Roveresche, il presente Regolamento persegue la finalità della promozione e sostegno delle libere forme associative operanti negli ambiti indicati all'art. 1 del presente Regolamento. In particolare, il Comune di Terre Roveresche concede, nell'ambito delle proprie competenze, possibilità di bilancio e limiti normativi: contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati che persegono finalità di interesse e rilevanza pubblica.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di contributo e di altri benefici economici i seguenti soggetti:

- a) associazioni, enti, società e gruppi sportivi ed altre istituzioni iscritte all'Assemblea delle Associazioni, istituita ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del Comune di Terre Roveresche;
- b) associazioni, enti, società e gruppi sportivi organizzatori di iniziative di pubblico interesse nel territorio del Comune di Terre Roveresche negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- c) enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- d) Ente, Associazione, Organismi, Comitati di qualsiasi genere purché senza fini di lucro ovvero una ONLUS (ai sensi della legge 383/2000);
- e) soggetti associativi di cui all'art. 1, comma 268 della legge finanziaria 2008 (cd. Gruppo di Acquisto Solidali - GAS);
- f) gruppi spontanei di organizzatori di iniziative di pubblico interesse in particolare negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- g) comitati di rappresentanza genitori per organizzazioni eventi ad attinenza scolastica;
- h) università ed istituti di ricerca legalmente riconosciuti;

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

- i) singoli in veste di promotori od organizzatori di iniziative di pubblico interesse in particolare negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento e in coerenza con le finalità dello Statuto del Comune di Terre Roveresche.
2. Sono esclusi dalla previsione del comma precedente:
 - a) soggetti che persegono finalità di lucro;
 - b) soggetti che operano per finalità di partito o elettorali (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659),
 - c) soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla Legge.
3. In casi eccezionali, per motivate esigenze di pubblico interesse, può essere concesso un contributo anche a soggetti che persegono finalità di lucro per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, ritenute di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune di Terre Roveresche, nel rispetto della regolarità fiscale. Il provvedimento di concessione del contributo in questo caso contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale e l'interesse pubblico derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa supportata.

ART. 4 ATTIVITA'

1. I soggetti di cui all'art. 3 possono presentare domanda concessione di contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni, per le seguenti attività:
 - a) attività ordinaria propria del soggetto beneficiario;
 - b) manifestazioni, eventi, attività promosse in co-progettazione e/o convenzione e/o partnership dal Comune di Terre Roveresche con i soggetti medesimi;
 - c) manifestazioni, eventi, attività negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento che abbiano caratteristiche di interesse per il territorio del Comune di Terre Roveresche;
 - d) attività/evento che ricada all'interno di un'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 5 - CONTRIBUTO ORDINARIO

1. Il contributo ordinario consiste nella concessione di un contributo a sostegno dell'attività ordinaria o ricorrente del soggetto.
2. La domanda deve essere presentata nei termini stabiliti e con le modalità fissate dal Comune di Terre Roveresche e pubblicate sul sito internet istituzionale unitamente all'eventuale modulistica necessaria per la presentazione delle domande.
3. L'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo.
4. Il contributo viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto (fatta salva la possibilità di cui all'art. 9 comma 7) e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività previa presentazione di apposita relazione corredata dalla attestazione delle spese effettivamente sostenute.

ART. 6 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO

1. Il contributo straordinario consiste nell'erogazione di un contributo una tantum per manifestazioni, eventi, iniziative non ricorrenti o eccezionali.
2. La domanda deve essere presentata di norma almeno 15 giorni prima dell'iniziativa.
3. L'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo.
4. Il contributo viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto (fatta salva la possibilità di cui all'art. 9 comma 7) e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività previa presentazione di apposita relazione corredata dalla attestazione delle spese effettivamente sostenute.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

ART. 7 - ALTRI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI

1. Gli altri benefici e vantaggi economici consistono in:
 - a) agevolazioni tariffarie;
 - b) allestimenti, supporto organizzativo, materiali, attrezzature;
 - c) impiego di professionalità del Comune di Terre Roveresche e/o di tecnici od operai comunali.
2. Tali benefici, se richiesti congiuntamente alla domanda di contributo ordinario o straordinario sono assoggettati ai termini previsti per i medesimi ovvero se richiesti in via autonoma dalla domanda di contributo, la domanda deve essere presentata di norma almeno 15 giorni prima dell'iniziativa.
3. Qualora l'agevolazione richiesta riguardi la **concessione di sale pubbliche, spazi di proprietà** del Comune di Terre Roveresche, si rimanda al Regolamento per la concessione in uso degli immobili del Comune di Terre Roveresche.

ART. 8 - PATROCINIO

1. Il patrocinio del Comune di Terre Roveresche, ai fini della presente disciplina, costituisce attestazione di sostegno ad una iniziativa di terzi ritenuta meritevole per le sue finalità che si svolge nell'ambito del territorio del Comune di Terre Roveresche ovvero sul territorio provinciale, regionale, nazionale.
2. L'autorizzazione al patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - b) rilevanza per la comunità facente parte del territorio del Comune di Terre Roveresche;
 - c) significatività dell'accostamento tra l'immagine dell'Ente e l'evento.
3. Il patrocinio non viene concesso:
 - a) per iniziative di carattere partitico/politico;
 - b) per iniziative il cui fine commerciale sia valutato prevalente o esclusivo;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune di Terre Roveresche.
4. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti che abbiano caratteristiche e interesse per il territorio del Comune di Terre Roveresche, deve essere richiesto attraverso la compilazione di apposito modulo, dal soggetto organizzatore, deve essere formalmente concesso con provvedimento Sindaco, previa istruttoria da parte del Responsabile del Settore competente.
5. La concessione del patrocinio non oneroso non comporta l'erogazione di contributi economici o di altre forme dirette o indirette di sostegno.
6. I soggetti che intendono richiedere il Patrocinio devono presentare, di norma almeno 15 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente, il programma dell'iniziativa, il materiale pubblicitario dell'evento contenente le bozze delle locandine e/o dei manifesti (ove previsti).
7. Unitamente alla richiesta di Patrocinio il soggetto può presentare domanda per la concessione di altri benefici come disciplinati ai precedenti commi.
8. Il patrocinio concesso dal Comune di Terre Roveresche consiste nell'utilizzo dello stemma e/o del logo del Comune di Terre Roveresche.
9. L'utilizzo improprio dello stemma e/o del logo del Comune di Terre Roveresche comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

ART. 9 - CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare domanda all'ufficio protocollo del Comune di Terre Roveresche indicativamente 15 giorni prima dell'iniziativa.
2. Le domande di contributo o di altro beneficio presentate in conformità con il presente Regolamento sono istrutte e valutate nei limiti delle disponibilità finanziarie dagli Uffici del Settore dell'ambito di competenza dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo che ne verifica la regolarità, motivando in ordine a:
 - a) regolarità della domanda presentata;

Comune di TERRE ROVERESCHE Piazzale Della Ripa 1 - 61038 TERRE ROVERESCHE (PU)

Tel. 072197424 | Fax 072197425

Email: comune.terreroveresche@provincia.ps.it | PEC: comune.terreroveresche@pecitaly.it

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

- b) sussistenza dei requisiti in capo al soggetto richiedente;
- c) rispondenza dell'attività alle finalità previste dal Regolamento e dall'Amministrazione.

3. La domanda, redatta su apposita modulistica, deve contenere, a pena di esclusione, lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente, il preventivo delle spese e delle entrate previste nonché il contributo richiesto e una breve illustrazione dell'iniziativa o dell'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento. Le associazioni iscritte all'Assemblea delle Associazioni (istituita ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del Comune di Terre Roveresche), sono esentate dalla presentazione del proprio Statuto e/o Atto Costitutivo.

4. A seguito dell'istruttoria, il Responsabile di cui al comma provvedere ad inoltrare alla Giunta Comunale la proposta per i provvedimenti di competenza.

5. La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, nonché della disponibilità di bilancio, delibera in merito all'accoglimento delle istanze prodotte e stabilisce la misura del beneficio concesso.

6. La misura dell'intervento di sostegno finanziario non potrà essere superiore alla differenza tra i costi dell'iniziativa e gli eventuali ricavi. Se in sede di consuntivo si verificasse la predetta condizione il contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto.

7. La Giunta Comunale nel proprio atto deliberativo, prevede la possibilità di erogare un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere in misura non superiore all'80%.

ART. 10 - RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il contributo, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il 15 Gennaio dell'anno successivo alla concessione, la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
- b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo allegando la documentazione giustificativa per contributi superiori a € 500,00;
- c) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;

2. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo ovvero la mancata realizzazione dell'iniziativa a sostegno della quale è stato concesso il contributo comporta la non corresponsione del contributo assegnato.

3. Qualora sia stata erogata l'anticipazione di cui all'art. 9 comma 7, il beneficiario è tenuto alla restituzione, entro trenta giorni, all'Amministrazione Comunale delle somme corrisposte.

4. Qualora il Comune di Terre Roveresche risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

d) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità.

4. Il Comune di Terre Roveresche rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni e soggetti terzi.

5. Il Comune di Terre Roveresche non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali.

6. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune di Terre Roveresche

7. L'Amministrazione Comunale non è responsabile per gli adempimenti da parte degli organizzatori per tutti gli obblighi finalizzati all'ottenimento da concessionari e competenti Autorità di permessi e autorizzazioni necessarie, ferma restando la responsabilità degli organizzatori per gli eventuali danni arrecati alle strutture, impianti, beni e persone.

8. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

9. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 12 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura *“con il patrocinio del Comune di Terre Roveresche”* o *“con il contributo del Comune di Terre Roveresche”*.

2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Terre Roveresche per la preventiva visione e approvazione.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Terre Roveresche limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 13 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Terre Roveresche, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

ART. 14 -ALBO DEI BENEFICIARI

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il mese di giugno di ogni anno.
2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.
- 3 L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

ART. 15 –ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione delle deliberazione di approvazione.
2. Ogni norma in contrasto con il presente regolamento è abrogata.
3. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa specifica.